Kiwanis Club Mendrisiotto (KCM) <u>STATUTO</u>

I. DENOMINAZIONE, LIMITI TERRITORIALI, SEDE

Art. 1

- a) Il Kiwanis Club Mendrisiotto (KCM), con sede a Chiasso, è costituito come associazione di persone fisiche, senza scopi lucrativi, retta dal presente statuto e dagli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
- b) Il KCM è affiliato al KIWANIS INTERNATIONAL ed è membro del KIWANIS INTERNATIONAL EUROPE di cui ne riconosce gli scopi e ne approva i regolamenti.
- c) Il suo limite geografico si estende al Mendrisiotto.

II. SCOPI SOCIALI

Art. 2

Gli scopi fondamentali del KCM sono:

- a) Affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali.
- b) Incoraggiare l'applicazione quotidiana della regola d'oro in tutte le relazioni umane: "Fai agli altri ciò che vorresti sia fatto a te".
- c) Promuovere l'adozione e l'applicazione degli obiettivi e dei mezzi più idonei per assicurare una migliore vita sociale, degli affari e professionale.
- d) Sviluppare e propagare il concetto di aiuto reciproco e disinteressato con il precetto e l'esempio in maniera riflessiva, attiva ed efficace.
- e) Procurare tramite il Club i mezzi pratici destinati al rafforzamento delle amicizie, al compimento di servizi altruistici ed alla creazione di una comunità migliore.
- f) Collaborare per mantenere e diffondere negli uomini quei sani principi e nobili ideali capaci di stimolare l'onestà, la giustizia, la fedeltà al paese natale od adottivo che consentano la libertà individuale e promuovano la buona volontà internazionale e locale.

III. QUALITÀ, DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

Art. 3

Membri attivi

- a) La qualità di membro attivo è riservata alle persone di esemplare probità, rappresentativi, che risiedono o hanno interessi entro i limiti territoriali del Club e che hanno od hanno avuto delle responsabilità professionali nei settori pubblici e privati.
- b) Ogni membro attivo deve dedicare almeno il 60% del suo tempo nel settore professionale nel quale è stato classificato.
- c) Non vi possono essere nel KCM più di due membri attivi che esercitano la medesima professione.
- d) Nel KCM non può essere ammesso più di un membro attivo dipendente dalla medesima ditta, società, istituzione od organizzazione, salvo il consenso preliminare del comitato ed a condizione che ognuno rappresenti una succursale, un dipartimento o un attività professionale differente.
- e) Ogni membro sarà iscritto al KCM con la qualifica della sua attività professionale principale.
- Un membro che abbandona la professione, lascia il posto ad un nuovo membro, pur restando socio attivo.
- g) Cessa automaticamente di essere membro attivo del Club colui che trasferisce definitivamente le proprie attività professionali e la dimora fuori dai limiti territoriali del Club.

Art. 4

Membri seniori

- a) Ogni membro attivo del KCM o di un altro Kiwanis Club che:
 - ha fatto parte dello stesso Club per un minimo di 10 anni;
 - − è in regola con gli obblighi finanziari e statutari del Club;
 - non è più in grado di adempiere alle condizioni di presenza del Club per ragioni di salute, d'età, professionali o altre valide ragioni potrà essere nominato membro seniore.
- b) La richiesta di nomina a membro seniore deve essere fatta per iscritto al Comitato pro tempore del Club il quale deciderà a maggioranza dei suoi membri.
- c) I membri seniori godranno di tutti i diritti del Club e potranno frequentare le riunioni ordinarie e straordinarie del Club stabilite dal comitato.
- d) I membri seniori sono obbligati al pagamento delle quote annuali come i membri attivi.

Art. 5

Membri onorari

- a) Possono essere eletti membri onorari quelle persone che pur non appartenendo al KCM ne perseguono gli scopi in modo particolarmente meritevole o sono particolarmente benemeriti nei confronti della Comunità.
 - L'elezione avverrà a maggioranza dei membri del Club.
- b) I soci onorari sono esonerati da qualsiasi tassa sociale o d'iscrizione. Essi godranno dei privilegi del Club eccetto il diritto di voto e di eleggibilità alle cariche statutarie.
- c) Ai soci onorari non incombe l'obbligo di partecipazione alle riunioni del Club.

Art. 6

Diritti dei membri attivi

Ogni membro attivo ha diritto:

- a) di esprimere personalmente un voto nelle assemblee generali o straordinarie;
- b) di essere eletto ad una delle cariche statutarie;
- c) di partecipare a tutte le attività del KCM;
- di proporre unitamente ad un altro membro del KCM l'ammissione di un nuovo membro secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 7

Doveri dei membri attivi

Ogni membro attivo ha i seguenti doveri:

- a) Al momento della sua ammissione deve pagare una tassa d'ammissione.
- b) Ogni anno deve pagare una tassa sociale annua anticipatamente entro 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale o dalla data dell'entrata nel Club.
 - I nuovi soci pagheranno nell'anno d'ammissione al Club la tassa sociale in proporzione alla durata del rimanente anno sociale.
- c) Ogni membro attivo deve inoltre pagare eventuali contributi o tasse diverse da quelle descritte sopra a condizione che siano approvate dai 2/3 dei membri del KCM aventi diritto di voto.
- d) Ogni membro attivo ha l'obbligo di presenziare a tutte le riunioni del KCM.
 - I membri attivi non potranno essere assenti, senza giustificati motivi, a più di 4 riunioni statutarie successive o a del 40% delle riunioni statutarie di un anno sociale.

IV. AMMISSIONE - SOSPENSIONE - ESPULSIONE - DIMISSIONE

Art. 8

Ammissione di nuovi membri

- Ogni socio del Club può, congiuntamente con un altro socio, presentare la candidatura di un nuovo membro.
- b) La proposta, indirizzata per iscritto al Presidente, deve contenere una breve presentazione del candidato, con in particolare la sua qualifica professionale, ed essere firmata da due o più proponenti (padrini) soci del Club.
 - Il candidato non sarà informato della procedura fino al momento dell'accettazione definitiva della sua candidatura da parte del Club.
- c) Il Presidente sottopone la candidatura del nuovo socio alla prossima riunione del Comitato.
 - Il Comitato esamina la candidatura e, in caso di unanime adesione dei suoi membri, il Presidente ne dà comunicazione scritta ai soci, avvertendoli delle loro prerogative.
- d) Entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione scritta ogni socio ha diritto di chiedere schiarimenti od opporsi alla candidatura.
 - L'eventuale opposizione dovrà essere validamente motivata al Presidente.
- e) Nel caso di opposizione il Comitato esamina le motivazioni e decide definitivamente in merito all'ammissione del candidato.
 - Per consultazione verranno convocati sia i padrini sia i ricorrenti.
 - L'accettazione della candidatura è valida soltanto se presa con l'unanime adesione dei membri del Comitato.
- f) Conclusa positivamente la procedura preliminare il Presidente ne dà comunicazione scritta al candidato invitandolo a partecipare alla vita del Club.
 - Entro due incontri successivi il candidato dovrà sottoscrivere o meno la sua adesione al Club.

Art. 9

Sospensione

- a) Un socio attivo o un socio seniore che per seri motivi non è in grado di partecipare all'attività del Club per un periodo prolungato di tempo, non eccedente due anni, potrà chiedere preventivamente una sospensione.
- b) La richiesta di sospensione è indirizzata per iscritto al Presidente che ne informa il Comitato.
 - Quest'ultimo decide inappellabilmente sulla concessione della richiesta sospensione.
- c) In caso di concessione della sospensione la tassa sociale annua dovrà essere ridotta al 30% dell'intera tassa normale, quale partecipazione all'attività di beneficenza del Club.

Art. 10

Espulsione

- a) Un socio può essere espulso:
 - quando rimane assente ingiustificato per 5 incontri statutari consecutivi;
 - quando non adempie ai suoi doveri finanziari verso il KCM;
 - quando con il suo comportamento può recare danno al Club. In particolare quando vengono a cadere le qualità morali che avevano giustificato la sua ammissione al Club.
- b) Il Comitato del KCM può decidere l'espulsione di un socio dopo averne sentito le ragioni.
 - La proposta d'espulsione dev'essere approvata dai 2/3 del Comitato e comunicata all'interessato.
 - Essa verrà sottoposta alla prossima assemblea che deciderà definitivamente a maggioranza di 2/3 dei soci presenti.
- c) La decisione di revoca è immediatamente notificata al socio espulso mediante lettera raccomandata.
 - Il socio espulso perderà tutti i suoi diritti sui fondi e gli altri beni del Club.
 - Egli perderà anche tutti i diritti di utilizzare il nome, l'emblema e le altre insegne del Club.

Art. 11

Dimissioni

- a) Ogni socio ha la facoltà di dare le dimissioni per la fine di un anno sociale a condizione che sia in regola dal punto di vista finanziario verso il Club.
 - In particolare egli è tenuto a pagare la tassa sociale per l'anno in corso.
- b) Egli presenterà le sue dimissioni per iscritto al Presidente del Club che ne darà immediata comunicazione al Comitato.
- c) Le dimissioni diverranno effettive dopo l'accettazione da parte del Comitato il quale ne darà comunicazione scritta al diretto interessato.
- d) Il socio dimissionario perderà tutti i suoi diritti sui fondi e gli altri beni appartenenti al Club.
 - Egli perderà pure tutti i diritti di utilizzare il nome, l'emblema e le altre insegne del Club.

V. ORGANI E COMPETENZE

Art. 12

Organi

Gli Organi del KCM sono:

- a) l'Assemblea, che è l'organo supremo del KCM;
- b) I Comitato;
- c) I revisori;
- d) Le commissioni speciali.

Art. 13

L' Assemblea

- a) Convocazione
 - 1. L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno.
 - Essa è convocata dal Comitato con invito scritto ai soci comprendente l'ordine del giorno, 15 giorni prima dalla data stabilita. Il periodo contabile viene chiuso il 31 maggio.

b) Costituzione

1. L'assemblea è validamente costituita se alla data fissata sono presenti i 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

I soci sospesi non contano.

 In caso di mancanza del quorum l'assemblea verrà riconvocata mezzora dopo con il medesimo ordine del giorno e sarà validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti.

c) Votazioni

- 1. All'assemblea partecipano con diritto di voto e di eleggibilità i membri attivi e seniori che sono in regola con i propri doveri finanziari verso il Club.
- 2. L'assemblea decide di regola a maggioranza semplice.
- 3. Il Presidente non vota.

Tuttavia in caso di parità il suo voto è decisivo.

- Le modifiche dello statuto, l'istituzione di nuove tasse o contributi, l'espulsione di un socio possono essere decise solo con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- 5. Lo scioglimento del KCM può essere deciso solo a maggioranza dei 3/4 di tutti i soci del Club.

d) Competenze

I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- 1. L'approvazione dell'ultimo verbale;
- 2. L'approvazione del rapporto annuale allestito dal Presidente nonché eventuali altri rapporti;
- 3. L'approvazione dei conti e lo scarico dei revisori;
- 4. Lo scarico del Comitato;
- 5. La determinazione della tassa d'ammissione, della tassa annuale e di altre tasse o contributi sociali;
- 6. L'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e degli altri membri del Comitato.
- 7. La nomina di due revisori;
- 8. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associa-zione;
- 9. La decisione di espulsione di un socio;
- 10. Ogni decisione non demandata ad altro organo.

Il Presidente del Club dirige l'assemblea. Egli è coadiuvato da due scrutatori.

Art. 14

Assemblea straordinaria

- a) L'assemblea straordinaria può essere convocata:
 - 1. Se il Comitato la ritiene necessaria.
 - 2. Se 1/5 dei soci ne decide la convocazione presentando l'elenco delle trattande dell'ordine del giorno.
- b) Essa sarà convocata nella stessa forma dell'assemblea ordinaria.

Art. 15

Il Comitato

a) Composizione

Il comitato è eletto a maggioranza semplice dell'assemblea e si compone di 7 membri ossia:

- a) del Presidente
- b) del Vice Presidente
- c) del segretario
- d) del tesoriere

- e) del Presidente uscente (Past-president)
- f) di altri 2 membri

b) Durata

I membri del comitato sono eletti per la durata di un anno e possono essere rieletti.

La carica di Presidente è limitata ad un solo anno, ma potrà, per giustificati motivi, essere estesa ad un secondo anno, ma non oltre. La carica del Presidente potrà essere ricoperta nuovamente, ma non consecutivamente al periodo di carica di cui al precedente capoverso.

Il Presidente uscente fa parte di diritto del comitato per un anno.

c) Funzioni

Il comitato attua le decisioni dell'assemblea e si occupa degli affari correnti del KCM.

In particolare il comitato ha il compito di:

- 1. Esaminare preliminarmente le candidature dei nuovi soci.
- 2. Di decidere l'espulsione dei soci.
- 3. Di ratificare gli inviti agli ospiti.
- 4. Di convocare l'assemblea generale.
- 5. Di incassare le tasse sociali.
- 6. Di fissare le date degli incontri e delle manifestazioni sociali ed i relativi contributi dei soci nonché l'eventuale partecipazione finanziaria del Club.
- 7. Di gestire il patrimonio del Club.
- 8. Di decidere eventuali azioni o devoluzioni di fondi a scopo sociale.
- 9. Di nominare i delegati ai vari congressi del Kiwanis nonché eventuali rappresentanti del Club ad altre manifestazioni.
- 10. Di prendere in generale ogni altra decisione nell'interesse del Club che non sia deferita dal presente statuto ad altri organi sociali.

d) Riunioni

Il comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta si rendesse necessario.

Il Presidente ne dirige le sedute.

Il comitato delibera la maggioranza dei membri presenti, riservati particolari disposizioni statutarie.

e) Mansioni

a) Il Presidente presiede alle riunioni del Club e ne dirige l'attività.

Egli presenta all'assemblea generale ordinaria del Club una relazione annuale sull'attività svolta.

Il Presidente decide sull'ammissibilità di giustificazioni e dispense.

b) Il Vice Presidente rappresenta il Presidente qualora questi fosse impedito di svolgere il suo mandato.

Egli è inoltre maestro di cerimonie e organizza le manifestazioni del Club.

c) Il tesoriere tiene i conti, raccoglie le tasse sociali, riceve tutti i fondi pagati al Club e ne fa deposito nei conti ufficiali designati dal comitato.

Egli effettua i pagamenti delle fatture del Club e dei contributi del Club alle superiori istanze Kiwaniane.

Egli registra le pezze giustificative vidimate dal Presidente e cura la parte finanziaria.

La sua contabilità sarà sempre a disposizione del comitato e dei revisori.

In occasione dell'assemblea ordinaria annuale del Club egli presenterà un rapporto scritto con il relativo conto d'esercizio.

d) Il segretario deve tenere aggiornate le liste dei membri e le liste di presenza.

Egli redige i verbali delle riunioni del Club, cura la corrispondenza ed i rapporti del Club con le istituzioni Kiwaniane.

Egli allestisce ed invia i rapporti ufficiali richiesti dall'organo internazionale e dal Distretto.

Egli prepara le carte dei membri e la documentazione destinata ai soci.

Si occupa delle convocazioni, comunicazioni ai soci e in generale della corrispondenza del Club.

e) Il Presidente uscente introduce e assiste il nuovo Presidente nelle sue mansioni, garantendo continuità d'azione all'attività sociale.

Art. 16

Revisori

a) Due membri attivi del Club saranno ogni anno nominati quali revisori.

Essi non possono essere rieletti più di due volte consecutive e non possono far parte del comitato.

b) I revisori devono verificare se i conti del Club corrispondono alle pezze giustificative e se i libri contabili sono regolarmente tenuti.

La verifica dei conti avverrà una volta all'anno.

I revisori dovranno presentare un rapporto scritto all'assemblea annuale ordinaria.

Commissioni speciali

È facoltà del comitato d'istituire delle commissioni speciali temporanee o permanenti a seconda delle necessità del Club.

Ogni commissione speciale sarà diretta da un responsabile.

VI. TASSE E CONTRIBUTI

Art. 18

Le contribuzioni dei soci del KCM sono le seguenti:

a) Tassa d'ammissione

Ogni nuovo socio deve pagare una tassa unica d'ammissione di CHF 250.- da versare entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione di adesione al Club.

b) Tassa annuale

Ogni socio attivo e seniore è tenuto a pagare una tassa annua che sarà stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria e da versare entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il socio che entra a far parte del Club durante l'anno è tenuto a pagare la tassa annuale calcolata pro rata tempore.

c) Contributi straordinari

Per manifestazioni o attività particolari i soci attivi e seniori potranno essere tenuti al pagamento di un contributo straordinario oltre alla tassa annuale.

Il contributo dovrà essere approvato dall'assemblea con il voto dei 2/3 dei presenti.

VII. PATRIMONIO DEL CLUB E DESTINAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

Art. 19

Il patrimonio sociale è costituito dai beni di proprietà del Club, dal materiale e dalle liquidità le cui fonti ordinarie sono le contribuzioni annuali dei soci.

Art. 20

Destinazione dei mezzi finanziari

- a) I mezzi finanziari del Club servono per coprire le proprie spese e finanziare le attività sociali.
- b) Le somme raccolte a scopo benefico e per casi particolari saranno da registrare separatamente dal capitale dell' associazione.
- c) Le prestazioni dei membri del Club sono effettuate senza rimunerazione eccetto l'eventuale bonifico delle strette spese vive.

VIII. PERIODO D'ATTIVITÀ E RIUNIONI

Art. 21

L'anno sociale del KCM coincide con l'anno sociale del Kiwanis Club of Europe ed inizia il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre successivo.

Art. 22

Riunioni

- I soci del KCM al fine di adempiere agli scopi dell'associazione si riuniscono regolarmente due volte al mese presso la sede sociale oppure in luogo scelto dal comitato.
- b) Durante i mesi di luglio e agosto il KCM potrà derogare alla norma indicata al capoverso precedente con riunioni facoltative e informali che potranno essere tenute anche fuori sede.
- c) Alle riunioni del KCM sono ammessi soci di altri Kiwanis Club.
- d) I soci potranno invitare alle riunioni altri ospiti con il consenso del comitato.

IX. RESPONSABILITÀ E RAPPRESENTANZA

Art. 23

Il comitato rappresenta il KCM verso i terzi con firma individuale del Presidente, del Vice Presidente, del segretario e del cassiere.

Art. 24

Nei confronti dei terzi il patrimonio sociale garantisce gli impegni del KCM.

È esclusa la responsabilità personale dei soci per gli impegni del KCM.

X. ARBITRATO

Art. 25

Le controversie che dovessero sorgere tra i soci nell'ambito del KCM potranno essere sottoposte al giudizio "ex equo et bono" di un arbitro.

Ciascuna parte nominerà due membri di fiducia.

Questi 4 membri eleggeranno successivamente l'arbitro che dovrà emettere il lodo arbitrale.

XI. MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DEL CLUB

Art. 26

Il presente statuto può essere modificato con l'approvazione dei 3/4 dei voti dell'assemblea ordinaria.

Art. 27

Il KCM potrà essere sciolto con il voto dell'assemblea alla maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.

In caso di scioglimento del KCM il capitale sociale rimanente dopo il pagamento di ogni debito sarà devoluto ad opere di beneficenza.

La devoluzione di tale attivo netto residuo sarà decisa dall'assemblea a maggioranza semplice.

XII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Il presente statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del KIWANIS INTERNATIONAL EUROPE.

Approvato nell'attuale versione dall'assemblea ordinaria del KCM tenutasi lo scorso 6 giugno 2017 al Museo del Cemento, Balerna.